

mento; non ho bisogno che mi insegnino gli altri il mio dovere.

BONGHI. Sono obbligato a dire ancora una parola...

(Interruzioni)

Se voi ne avete di troppo, io ne ho assai più di voi. (Parità)

DI SAN DONATO. E perciò finiamola.

BONGHI. Devo dire all'onorevole ministro una cosa sola: egli ha ragione quando dice che io ho accennato a lui. Ma io ho accennato a lui senza mal animo, bensì col desiderio che ciò che mi era sembrato un equivoco, fosse dissipato.

Il servizio, ch'egli mi chiede non posso renderglielo io. Una delle ragioni che mi ha mosso a pronunciare nella foga del mio dire, l'opinione della quale egli ha discusso è stata questa: la accusa che gli è stata fatta non è partita dai giornali; è partita da memorie di avvocati, avvocati che hanno firmato il loro nome, ed essendo in questa Camera o nel Senato, possono anzi devono difendere le loro affermazioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non è così.

ERCOLE. È stata l'Opinione.

BONGHI. Non l'Opinione. Ebbene, o questi stessi, o altri che lo creda, potranno rendere al ministro il servizio che gli occorre; quanto a me, io non posso se non rallegrarmi di quelle franche parole che egli ha dette e io ho sentite con gran mio gradimento.

PRESIDENTE. Oh! Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.) Oh! oh!

Dichiaro pure chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

(I segretari fanno lo spoglio)

ANNUNCIO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO DE ZERBI AL MINISTRO GUARDASIGILLI.

PRESIDENTE. Intanto leggo una domanda di interrogazione al guardasigilli, che è del tenore seguente:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di grazia e giustizia circa una diminuzione di pena accordata per grazia sovrana a un tal Ortolano di Napoli, condannato ai lavori forzati a vita.

« De Zerbi. »

L'onorevole guardasigilli ha facoltà di dichiarare se e quando intenda di rispondere a questa interrogazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se la Camera vuole, sono pronto a rispondere anche immediatamente. (Benissimo!)

PRESIDENTE. Un momento, onorevole ministro.

Adesso faremo lo spoglio dei voti.

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per modificazioni della legge 29 luglio 1879 riguardo alle ferrovie complementari.

Presenti o votanti 260

Maggioranza 131

Voti favorevoli 227

Voti contrari 33

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE D'UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Botta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BOTTA, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio di prima previsione del Ministero della marina per l'esercizio 1881. (Vedi Stampato, n° 120-A)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole relatore della presentazione della relazione sul bilancio di prima previsione del Ministero della marina pel 1881, la qual relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di presentare un disegno di legge.

CAIROLI, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per autorizzare il Governo del Re a regolare i rapporti di commercio e di navigazione col Belgio, colla Francia, colla Germania, colla Gran Bretagna e colla Svizzera. (V. Stampato, n° 148.)

Preghevi la Camera di volerne dichiarare l'urgenza dovendo questa convenzione andare in attività col 1° gennaio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge per regolare i rapporti di commercio e di navigazione col Belgio, colla Francia, colla Germania, colla Gran Bretagna e colla Svizzera.

L'onorevole presidente del Consiglio chiede pure che questo disegno di legge sia dichiarato di urgenza.

Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intenderà accordata.

(È accordata.)